

CAPITOLATO DI ONERI

per l'utilizzazione "a corpo" dei boschi cedui



COMUNE DI CARBOGNANO

SEZIONE FORESTALE N. 5

Denominazione : "Macchia dei Piani"

CATEGORIA: Bosco ceduo matricinato di latifoglie miste

CAPITOLATO

delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il taglio del lotto boschivo
di proprietà del COMUNE DI CARBOGNANO

Sezione Forestale n° 5 “Macchia dei Piani”

A) CONDIZIONI GENERALI

ENTE CHE EFFETTUA LA VENDITA E FORMA DI VENDITA

Art. 1 - L'Amministrazione del Comune di Carbognano mette in vendita, in esecuzione della deliberazione n°..... in data....., approvata dallain data.....n°.....il materiale legnoso ritraibile dal Sezione Forestale n° 5 “Macchia dei Piani” assegnato al taglio dal Dottore For. Marco Purchiaroni con verbale in data

La vendita avviene a mezzo di pubblico incanto con il metodo delle offerte segrete in rialzo da confrontarsi con il prezzo a base d'asta, secondo le modalità di aggiudicazione definite nell'apposito bando di gara, nel rispetto delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al R.D. 18.11.1923, n. 2440, e del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

PREZZO E RISCHI DI VENDITA

Art. 2 - La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di Euro **9.087,59 (novemilaottantasette euro/59)** oltre IVA di legge, soggetto al rialzo d'asta rispetto al prezzo minimo così stabilito, oltre le spese non a rialzo per:

- le spese tecniche relative a progettazione, marcatura e stima pari a € 3.421,95 Iva al 22% ed oneri contributivi compresi;
- le spese tecniche relative al collaudo finale della tagliata pari a € 825,98 Iva al 22% ed oneri contributivi compresi;
- le spese di contratto e interessi pari a € 185,12.

La vendita è fatta a tutto rischio, periodo ed utilità dell'aggiudicatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi

causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna del bosco garantisce solamente i confini ma non la qualità e quantità delle piante presenti né dei prodotti che potranno ricavarsi.

MATERIALE IN VENDITA E CONFINI DEL LOTTO

Art. 3 – DESCRIZIONE DEL BOSCO

Il bosco in oggetto risulta in un unico individuato al Nuovo Catasto Terreni della Provincia di Viterbo al Comune Censuario di Carbognano al foglio 16 particella 60 – 61 per una superficie catastale di 9.28.90 ettari di cui netta al taglio di 8,80 ettari.

Dai sopralluoghi effettuati si è provveduto all'assegno del bosco da utilizzare che risulta delimitato dai seguenti confini (Carta tematica):

- NORD: il confine del bosco è delimitato dal confine naturale con il Fosso di Poggilago;
- EST: il confine del bosco è delimitato dal confine naturale con la strada vicinale Poggio Foglietto;
- OVEST: il confine del bosco è delimitato dal confine naturale con terreni agricoli coltivati a Nocciolo;
- SUD: il confine del bosco è delimitato con doppia anellatura al petto d'uomo di colore rosso;

La morfologia è pressoché collinare, l'altitudine media è di 270 metri s.l.m.

METODO DI VENDITA

Art. 4 - La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica o licitazione privata nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta o lettera di invito. Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione di gara darà lettura del capitolato d'oneri e dell'avviso d'asta e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

DOCUMENTI

Art. 5 - Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare o allegare all'offerta nel caso si tratti di gara ad offerte segrete:
il certificato di iscrizione, come Ditta Boschiva o Impresa agricola, alla competente Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, di data non anteriore a mesi tre rispetto a quella della gara.

Dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base agli atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare, tra l'altro:

a) l'oggetto sociale, che dovrà necessariamente riguardare attività inerenti il taglio di boschi;

b) il soggetto cui spetta la legale rappresentanza sociale, ed eventualmente i nominativi degli altri amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o dei procuratori abilitati alla stipula di atti in rappresentanza della ditta, ed i nominativi degli eventuali direttori tecnici;

c) l'indicazione che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2) assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Carbognano, quale deposito provvisorio, pari ad Euro **908,76 (novecentootto euro/76)** ovvero pari al 10% dell'importo a base d'asta. Tale deposito verrà prestato a garanzia dell'offerta ed al pagamento delle spese tecniche, di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di sorveglianza al taglio e di collaudo, spese tutte a totale carico dell'aggiudicatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente, l'aggiudicatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'Ente proprietario; se il deposito risultasse altrimenti esuberante, l'Ente stesso restituirà all'aggiudicatario la quota parte residua, a collaudo approvato dall'organo competente. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio o lo smacchio verranno sospesi, e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti dall'art. 25 del presente capitolato.

L'Ente proprietario renderà noto nell'avviso d'asta, prima dell'esperimento di gara, gli oneri (sia pure approssimativi) a carico del deliberatario per spese di martellata, misurazione, aggiudicazione e contratto.

3) Autodichiarazione di assenza delle cause d'esclusione artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023.

4) Attestato di presa visione del sito oggetto di taglio e della documentazione di gara.

5) una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incarico.

5) D.U.R.C. in corso di validità alla data prevista per l'asta e una autocertificazione del legale rappresentante, nella quale si dichiara che la Ditta è in regola sotto tutti i punti di vista riguardo la vigente normativa inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro, e nella quale è indicato il responsabile per la sicurezza.

INCOMPATIBILITA'

Art. 6 - Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o si trovino comunque in causa con L'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.
- c) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per un delitto per il quale il codice penale preveda come sanzione accessoria l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

ESCLUSIONE DALL'ASTA

Art. 7 - L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

VALIDITA' DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI

Art. 8 - L'aggiudicatario, dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno di adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E DOMICILIO ELETTO

Art. 9 - Il Comune di Carbognano provvederà entro giorni quindici dalla avvenuta aggiudicazione definitiva a darne comunicazione per iscritto all'aggiudicatario, ed a comunicare i termini, i documenti e gli adempimenti cui lo stesso sarà tenuto ai fini della definitiva stipula del contratto.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

DEPOSITO CAUZIONALE, MORTE, FALLIMENTO E IMPEDIMENTI DELLO AGGIUDICATARIO

Art. 10 - Al momento dell'aggiudicazione definitiva o al più tardi entro giorni venti dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva a mezzo di deposito cauzionale a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% dell'importo del contratto, che a norma dell'art. 54 del vigente regolamento sulla contabilità generale dello stato (R.D. 23/05/1924 n. 827) può essere effettuato, a scelta dell'aggiudicatario, con fideiussione di un Istituto di Credito o di banche di interesse nazionale. Si precisa che la fideiussione potrà accettarsi soltanto se stipulata ad epoca indeterminata o comunque con scadenza non anteriore alla definizione del collaudo della tagliata. Tale cauzione dovrà essere comunque vincolata a favore dell'Ente proprietario. In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

L'aggiudicatario è tenuto, prima della stipula del contratto, a fornire all'Ente proprietario apposita polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente stesso da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

RESCISSIONE DEL CONTRATTO PER MANCATA CAUZIONE

Art. 11 - Decorso inutilmente il termine di giorni trenta dalla data prevista per la stipula dell'atto senza che l'aggiudicatario abbia provveduto a tutti gli adempimenti preliminari alla stipula con la consegna dei documenti, la prestazione del deposito provvisorio, della cauzione definitiva e della polizza assicurativa, l'Ente provvederà alla revoca dell'aggiudicazione definitiva nei confronti dell'aggiudicatario, dandone comunicazione allo stesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, disponendo liberamente per una nuova procedura di aggiudicazione, restando a carico dell'aggiudicatario medesimo l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più, riservandosi di trattenere a tal fine le somme prestate ai sensi del precedente art. 5, comma 2, che verranno trattenute anche per le spese sostenute e gli eventuali

danni allo stesso cagionati. A tal fine, qualora prestata, potrà essere utilizzata la cauzione definitiva di cui al precedente art. 11.

CONSEGNA DEL BOSCO

Art. 12 - Successivamente alla stipula del contratto, l'Ente appaltante inviterà l'aggiudicatario a prendere in consegna entro venti giorni il materiale venduto. L'Ente proprietario provvederà a sua volta, con raccomandata r.r., a comunicare il giorno, entro detto termine, in cui il proprio incaricato, previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale procederà a detta consegna. L'incaricato della consegna darà atto nel relativo verbale firmato dall'aggiudicatario, dal rappresentante dell'Ente e, su richiesta di una delle parti, da due testimoni residenti nella zona ove trovasi il materiale venduto, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo art.16. Se l'aggiudicatario rifiutasse di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta. Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora il Comune proprietario lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato d'onere e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente. Trascorsi tre mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia presa regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 10 alla risoluzione del contratto con i conseguenti provvedimenti, incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

PAGAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

Art. 13 - L'aggiudicatario dovrà pagare per intero il prezzo di aggiudicazione in valuta al Tesoriere dell'Ente proprietario al momento della stipula del contratto. In

caso di ritardo rispetto al giorno fissato per la stipula del contratto, decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 12.

GIORNO DI INIZIO DEI LAVORI

Art. 14 - L'aggiudicatario dovrà comunicare almeno 5 gg prima dell'avvio degli stessi, la data di inizio dei lavori. Tale comunicazione dovrà essere effettuata: all'Amministrazione dell'Ente, al locale Comando del Carabinieri Forestali, e all'Amministrazione Provinciale competente. Per tale omissione sarà applicata a carico dell'aggiudicatario la penale di Euro 500,00.

TERMINE DI TAGLIO

Art. 15 - Il taglio delle piante dovrà essere effettuato nella stagione silvana 2026/2027 - 2027/2028 e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti di lavorazione entro lo stesso termine, salvo eventuali proroghe concesse in base alle Leggi Forestali e Regolamenti vigenti nella Regione Lazio o diverse disposizioni da parte dell'Ente che rilascia il nulla osta.

L'aggiudicatario è tenuto al pagamento dell'incremento legnoso da valutarsi insindacabilmente a cura dell'Ente proprietario, nel caso di utilizzazioni regolarmente prorogate oltre i termini fissati dal successivo art.15.

PROPRIETA' DEL MATERIALE NON TAGLIATO IN TEMPO

Il legname e la legna non tagliati ed i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati e le loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

PROROGHE

Art. 16 - La proroga dei termini stabiliti dall'art. 15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario, un mese prima dello spirare dei termini stessi, all'ufficio che cura il vincolo idrogeologico della provincia di competenza. La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente dal Coordinamento Forestale Provinciale o da un tecnico estimatore, allo scopo incaricato.

DIVIETO DI SUB-APPALTI

Art. 17 - L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro ne in tutto ne in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente alla Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

RISPETTO ALLE LEGGI FORESTALI

Art. 18 - L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza delle norme stabilite dal presente capitolato, dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore, oltre che:

- delle indicazioni tecniche contenute nel Progetto di Utilizzazione forestale,
- delle eventuali prescrizioni tecniche aggiuntive che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Provinciale
- delle indicazioni tecniche contenute nella Determina di approvazione del PGAF vigente

RILEVAMENTO DANNI

Art. 19 - Durante la utilizzazione, nonché alla fine dell'utilizzazione boschiva, la sorveglianza dell'Ente proprietario procederà, alla presenza del rappresentante della ditta aggiudicatrice, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. L'Ente proprietario, provvederà, su comunicazione del sorvegliante, ad inviare nota sulle infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, all'Ufficio Forestale competente per territorio, in modo che quest'ultimo possa dar corso ai provvedimenti contravvenzionali previsti.

DIVIETO DI INTRODURRE ALTRO MATERIALE E DI LASCIARE PASCOLARE ANIMALI

Art. 20 - E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

MODALITA' DEL TAGLIO

Art. 21 - La Ditta appaltatrice è autorizzata all'uso della motosega.

Il taglio per le latifoglie destinate a riprodursi per via agamica dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, con strumenti ben taglienti, a superficie liscia, inclinata o convessa (a "schiena d'asino" o a "chierica di monaco") e senza lacerare la corteccia. Deve, inoltre, praticarsi in prossimità del colletto, salvo speciale autorizzazione degli Agenti Forestali.

Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assenso dell'Amministrazione, dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte.

PENALITA' PER CEPPAIE MAL RECISE E TAGLIATE IN EPOCA DI DIVIETO

Art. 22 - Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

1) di € 20,00 (trentaeuro) per ogni anellatura e/o numero cancellato o reso illegibile;

2) di € 20,00 (diecieuro) per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato;

3) di € 20,00 (ventieuro) per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto;

INDENNIZZO PER TAGLI IRREGOLARI E ABUSIVI

Art. 23 - Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dalla sorveglianza tecnica al taglio per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani non commerciabili l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In caso di danni minori l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n.1126 capo VI art.li n° 41 - 45.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per l'eccedenza alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura agli effetti degli artt. 134 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche.

SOSPENSIONE DEL TAGLIO

Art. 24 – L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata r.r. all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti dei propri rappresentanti o degli agenti forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli agenti forestali, salva la facoltà dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 12. In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria di un incaricato dell'Ente, salva la loro definitiva determinazione in fase di collaudo.

RIPULITURA DELLA TAGLIATA

Art. 25 - Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi all'art 67 del Regolamento di attuazione n° 7 del 2005, redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002 n°39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

OBBLIGHI DELLO AGGIUDICATARIO PER I PASSAGGI E LA VIABILITA' IN GENERE

Art. 26 - L'aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;

3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;

4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc..

5) è vietato l'utilizzo di mezzi meccanici all'interno degli alvei, corsi d'acqua, fossi torrentelli e linee di compluvio.

6) il transito dei mezzi è limitato alla sola viabilità forestale esistente il concentramento è consentito (dal punto di abbattimento alla viabilità) esclusivamente con verricelli, gru a cavo, canalette, risine, fili a sbalzo, muli o quanto altro espressamente autorizzato, con verbale in contraddittorio, dalla sorveglianza tecnica.

Nel caso di inadempimenti da parte della ditta l'Ente su segnalazione del Corpo Forestale o del sorvegliante al taglio, provvederà alla nomina di un tecnico estimatore per valutare il danno cagionato e le operazioni di ripristino necessarie, oltre al danno ed al costo di perizia alla ditta sarà applicata una sanzione pari ai costi di ripristino. L'Ente proprietario provvederà a segnalare al competente Comando Stazione della Forestale le inadempienze della ditta aggiudicataria per le sanzioni civili e penali del caso.

COSTRUZIONE CAPANNE

Art. 27 - L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti, senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità Forestale che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l'art. 15 del presente Capitolato D'oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

CARBONIZZAZIONE

Art. 28 - La carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002 n°39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

NOVELLAME E RIGETTI

Art. 29 – L'impresa è obbligata a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o

frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di € 60 (sessantaeuro) se il danno è da ritenersi inevitabile e di € 100 (centoeuro) se poteva essere evitato, a parere del collaudatore.

COLLAUDO

Art. 30 - Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente proprietario: in tal caso la per data di chiusura si intenderà quella del ricevimento di tale comunicazione all'Ente suddetto. Il collaudo sarà eseguito dall'Ente proprietario o da un tecnico da questo designato, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come sopra determinata. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso. Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'aggiudicatario, e verranno liquidate dall'Ente proprietario che si rивarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 5.

DISPONIBILITA' DELLA CAUZIONE

Art. 31 - L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi direttamente sul deposito provvisorio di cui all'art. 5, comma 2, sulla cauzione definitiva di cui al precedente art. 10, nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

INTERESSI SULLE PENALITA' E INDENNIZZI

Art.32 - Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notifica del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art. 23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

ASSICURAZIONE OPERAI

Art. 33 - L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termini di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

PASSAGGIO IN FONDI DI ALTRI PROPRIETARI

Art. 34 - L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità nè oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

Art. 35 - L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Art. 36 - Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per le spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso salvo sempre il disposto dagli art. 32 e 34.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

INFRAZIONI NON CONTEMPLATE

Art. 37 - La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

RICHIAMO ALLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Art. 38 - Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2240, e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

CONOSCENZA DEL CAPITOLATO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Art. 39 - L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto, contenuto nel precedente articolo 5, è subordinata al rilascio da parte dell'Aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce:

agli effetti tutti dell'art. 1341 cod. civ. il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli 2, da 7 a 12, da 14 a 16, 18, da 21 a 26, da 28 a 31, 34 e 35, del su esteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.

(Firma dell'Aggiudicatario)

.....

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 40 - L'aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni dettagliate nel Progetto di Utilizzazione Forestale.

Art. 41 - Si approvano le aggiunte degli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52.

Art. 42 - All'atto della consegna del bosco la Ditta dovrà rispettare quanto riportato sul contratto e quindi aver versato la somma dettagliata alla Tesoreria dell'Ente proprietario per essere utilizzata in opere di migliorie del patrimonio rustico di quest'ultimo.

Art. 43 - In caso di richiesta, la Ditta è obbligata a consentire ai cittadini la raccolta del frascame e dei residui di lavorazione, in caso contrario sarà applicata la sanzione di € 80 (trentaeuro) per ogni contestazione.

Art. 44 - Il trasporto dei prodotti dovrà essere eseguito per vie esistenti, che all'occorrenza saranno indicate dalla sorveglianza tecnica. La carbonizzazione sarà fatta nelle aie carbonili esistenti, qualsiasi pista o piazzale o altra modifica permanente allo stato dei luoghi nell'area interessata al taglio o in aree confinanti con la stessa comporterà l'applicazione di una penalità di € 5 (cinqueeuro) a metro quadro danneggiato, salvo l'applicazione di quanto previsto dalle vigenti leggi in materia.

Art. 45 - L'aggiudicatario è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ente proprietario e al Comando Forestale competente per territorio, il verificarsi di

qualsiasi danno ambientale o patrimoniale, che si verifichi all'interno della tagliata anche se arrecato dall'Aggiudicatario stesso. La mancata segnalazione comporterà il raddoppio della penalità prevista in questo Capitolato d'Oneri.

Art. 46 - L'Aggiudicatario dovrà assicurare sul luogo della utilizzazione la presenza del responsabile del cantiere o quantomeno la sua pronta reperibilità nell'orario di normale attività lavorativa e nel periodo di attività silvana. In caso di mancata reperibilità sarà applicata una penale di € 50 (Cinquantaeuro). Inoltre, dovrà apportare la cartellonistica dei lavori e dei rischi ai sensi del D.lgs 14/08/1996 n° 494.

Il titolare della Ditta aggiudicataria con la presente firma dichiara di conoscere la normativa vigente in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro e dichiara altresì che:

- la Ditta stessa è in regola con tale normativa;
- la Ditta fornirà la lista degli operai, (con nome e cognome) che eseguiranno le lavorazioni in bosco con periodo di assunzione e inquadramento contrattuale.
- che il personale tecnico è formato ed informato come previsto dalla normativa stessa;

Agli operatori nel cantiere forestale verranno forniti macchinari a norma in termini di sicurezza e i necessari DPI per le lavorazioni in oggetto.

Art. 47 - L'Aggiudicatario dovrà apporre in posizione ben visibile, presso l'accesso principale alla superficie da utilizzare, un cartello di superficie minima di mq. 1,00 contenente le seguenti informazioni:

COMUNE DI CARBOGNANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N° DEL

LAVORI DI TAGLIO CULTURALE DI CEDUAZIONE

LOTTO BOSCHIVO "MACCHIA DEI PIANI" - SUPERFICIE Ha 9,30

DITTA AGGIUDICATARIA

COMANDO STAZIONE CARABINIERI FORESTALE DI

AUTORIZZAZIONI:

Il cartello dovrà essere già esposto e leggibile per la data della consegna e rimanere sino al collaudo. Per ogni giorno di mancata esposizione nel corso delle operazioni di taglio sarà applicata una penale di € 25 (Venticinqueeuro).

Inoltre, dovrà collocare la cartellonistica dei lavori e dei rischi ai sensi del D.lgs 14/08/1996 n° 494.

Art. 48 - L'aggiudicatario è tenuto a rimuovere dalla superficie in oggetto di taglio i rifiuti speciali che colà giacciono al momento della consegna o che vi siano depositati in seguito fino alla data del collaudo, salvo quando detta rimozione comporti un danno ambientale maggiore di quello risultante dal definitivo abbandono, in accordo con quanto valutato di volta in volta dal locale Comando Stazione Forestale. La superficie in oggetto di utilizzazione dovrà inoltre essere costantemente sgombra dai rifiuti solidi urbani abbandonati durante il periodo di consegna del bosco. Per le inadempienze saranno applicate, oltre alle sanzioni amministrative e penali esistenti, la penalità di € 200 (Duecentoeuro) per ogni pezzo al momento del collaudo per i rifiuti speciali, e € 20 (Venticento) per ogni pezzo per i rifiuti solidi urbani.

Art. 49 – Qualora dalla data del contratto di vendita, all'inizio di utilizzazione intercorrono uno o più periodi estivi, la ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento dell'incremento legnoso. Incremento da pagare anche in caso di ritardato conclusione delle operazioni di taglio nella stagione silvana.

Art 50 – La ditta in caso di errato taglio di matricine dovrà pagare una penale pari a 5 € al quintale di legname asportato.

Art 51 - La ditta in caso di movimento terra (non consentito) e allargamento strade esistenti la ditta dovrà pagare una penale pari a 100,00 € ad ettometro di terra movimentata.

Art 52 – La ditta per eventuali inosservanze imposte col presente Capitolato l'Aggiudicatario sottostà alle seguenti penalità nei confronti dell'Ente appaltante oltre quelle previste dalle Leggi ed accertate durante l'utilizzazione. Esse saranno liquidate all'atto del collaudo senza pregiudizio delle eventuali azioni penali cui i danni potranno dar luogo e dal risarcimento del danno all'Ente:

- da 25,00 € a 50,00 € per il mancato sgombero totale o parziale della tagliata da qualsiasi materiale, per ogni ara di superficie ingombra;
- 50,00 € per ettaro in caso di mancato taglio o taglio irregolare (saltamacchione);
- di 500,00 € per inizio del taglio prima che l'Aggiudicatario sia in possesso del verbale di consegna di cui all'art. 12 del presente capitolato;
- di 0,50 € al mq si superficie su cui non si garantisce la dissemina per errato taglio di matricine da rilasciare in dote al bosco.

E perché ne consti si è redatto il presente verbale che viene chiuso il

L'ENTE APPALTANTE

LA DITTA AGGIUDICATRICE

INDICE

A) CONDIZIONI GENERALI	2
ENTE CHE EFFETTUA LA VENDITA E FORMA DI VENDITA	2
PREZZO E RISCHI DI VENDITA	2
MATERIALE IN VENDITA E CONFINI DEL LOTTO.....	3
METODO DI VENDITA.....	3
DOCUMENTI.....	3
INCOMPATIBILITA'	5
ESCLUSIONE DALL'ASTA.....	5
VALIDITA' DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI	5
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E DOMICILIO ELETTO	5
DEPOSITO CAUZIONALE, MORTE, FALLIMENTO E IMPEDIMENTI DELLO AGGIUDICATARIO.....	6
RESCISSIONE DEL CONTRATTO PER MANCATA CAUZIONE.....	6
CONSEGNA DEL BOSCO.....	7
PAGAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE	7
GIORNO DI INIZIO DEI LAVORI.....	8
TERMINE DI TAGLIO	8
PROPRIETA' DEL MATERIALE NON TAGLIATO IN TEMPO	8
PROROGHE	8
DIVIETO DI SUB-APPALTI.....	9
RISPETTO ALLE LEGGI FORESTALI.....	9
RILEVAMENTO DANNI.....	9
DIVIETO DI INTRODURRE ALTRO MATERIALE E DI LASCIARE PASCOLARE ANIMALI	9
MODALITA' DEL TAGLIO	10
PENALITA' PER CEPPAIE MAL RECISE E TAGLIATE IN EPOCA DI DIVIETO	10
INDENNIZZO PER TAGLI IRREGOLARI E ABUSIVI.....	10
SOSPENSIONE DEL TAGLIO	11
RIPULITURA DELLA TAGLIATA	11

OBBLIGHI DELLO AGGIUDICATARIO PER I PASSAGGI E LA VIABILITA' IN GENERE.....	11
COSTRUZIONE CAPANNE	12
CARBONIZZAZIONE	12
NOVELLAME E RIGETTI.....	12
COLLAUDO.....	13
DISPONIBILITA' DELLA CAUZIONE	13
INTERESSI SULLE PENALITA' E INDENNIZZI	13
ASSICURAZIONE OPERAI.....	14
PASSAGGIO IN FONDI DI ALTRI PROPRIETARI.....	14
RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO	14
SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE	14
INFRAZIONI NON CONTEMPLATE	14
RICHIAMO ALLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO	14
CONOSCENZA DEL CAPITOLATO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO	15
B) CONDIZIONI SPECIALI.....	15